

COMUNE DI LUGO
Provincia di Ravenna

S T A T U T O

Deliberazione N. 9 del Consiglio Comunale del 13/02/2003

Lugo, febbraio 2003

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 01 Autonomia del Comune "

Art. 02 Tutela dei diritti "

Art. 03 Territorio Comunale "

Art. 04 Funzioni del Comune "

Art. 05 Rapporti del Comune "

TITOLO II

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 06 Organi "

Art. 07 Il Consiglio Comunale "

Art. 08 Composizione del Consiglio Comunale "

Art. 09 Pubblicità delle spese elettorali "

Art. 10 Durata in carica del Consiglio Comunale "

Art. 11 Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale "

Art. 12 Scioglimento del Consiglio Comunale "

Art. 13 Presidenza del Consiglio Comunale "

Art. 14 Funzionamento del Consiglio Comunale "

Art. 15 Competenze del Consiglio Comunale "

Art. 16 I Consiglieri Comunali "

Art. 17 Attribuzione dei Consiglieri Comunali "

Art. 18 Mozione di sfiducia "

Art. 19 Conferenza dei Capigruppo "

Art. 20 Linee programmatiche di mandato "

Art. 21 La Giunta Comunale "

- Art. 22 Composizione della Giunta Comunale "
- Art. 23 Durata in carico della Giunta Comunale "
- Art. 24 Revoca e cessazione degli Assessori "
- Art. 25 Funzionamento della Giunta Comunale "
- Art. 26 Competenze della Giunta Comunale "
- Art. 27 Il Sindaco "
- Art. 28 Cessazione della carica di Sindaco "
- Art. 29 Competenze del Sindaco "
- Art. 30 Vice Sindaco "
- Art. 31 Delega di funzioni "

CAPO II - ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- Art. 32 Consultazione popolare "
- Art. 33 Valorizzazione delle Associazioni "
- Art. 34 Consulte Comunali "
- Art. 35 Referendum "
- Art. 36 Azione popolare "
- Art. 37 Modalità di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini "
- Art. 38 Pubblicità degli atti amministrativi "
- Art. 39 Difensore civico - nomina - durata in carica "
- Art. 40 Attribuzioni del difensore civico "
- Art. 41 Estensione dell'ufficio del difensore civico "
- Art. 42 Cessazione, decadenza o revoca dall'ufficio di difensore civico "
- Art. 43 Incompatibilità "
- Art. 44 Oneri operativi, indennità e funzionamento dell'ufficio del difensore civico "
- Art. 45 Consulte di decentramento "
- Art. 46 Elezione del Comitato della Consulta di decentramento "

TITOLO III

CAPO I - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

- Art. 47 Forme di collaborazione "

Art. 48 Gestione dei servizi pubblici locali "

Art. 49 Aziende speciali "

Art. 50 Organi dell'azienda speciale "

Art. 51 Istituzioni "

Art. 52 Organi dell'istituzione "

Art. 53 Accordi di programma "

Art. 54 Conferenze fra Enti "

CAPO II - UFFICI E PERSONALE

Art. 55 Organizzazione degli uffici e dei servizi "

Art. 56 Il personale "

Art. 57 Il Segretario Comunale "

Art. 58 Funzione dirigenziale "

Art. 59 Attribuzione della funzione dirigenziale "

Art. 60 Direzione generale "

CAPO III - FINANZA' E CONTABILITA'

Art. 61 Finanza locale "

Art. 62 Ordinamento contabile del Comune e disciplina dei Contratti "

Art. 63 Bilancio e programmazione finanziaria "

Art. 64 Risultati di gestione "

Art. 65 Controllo economico della gestione "

Art. 66 Collegio dei Revisori dei conti "

TITOLO IV

CAPO I - NORME FINALI

Art. 67 Lo Statuto nella gerarchia delle fonti "

Art. 68 Disposizioni per la revisione dello Statuto "

Art. 69 Norma transitoria "

PREAMBOLO

La città di Lugo è l'erede di una tradizione le cui origini affondano nella preistoria, ma che si è meglio definita, come identità sociale ed urbanistica, soprattutto a partire dalla Romandiola estense; è peculiare e significativa nella storia lughese la presenza di una importante comunità ebraica: documentata fin dal XIII secolo decimata dalle persecuzioni razziali nazifasciste.

Nel corso della storia contemporanea il popolo di Lugo ha dato essenziali contributi, anche intellettuali, al processo di unità ed indipendenza nazionale; ha dato il proprio apporto di sacrificio alla formazione di una coscienza civile e democratica, con la partecipazione alla lotta di liberazione; ha identificato nei valori dell'antifascismo, nella Costituzione repubblicana e nel rifiuto di ogni forma di autoritarismo il fondamento dei principi di libertà ed autonomia della loro comunità.

L'identità ed il futuro di Lugo trovano dunque radice in questo peculiare patrimonio storico e nei suoi aspetti culturali ed artistici, come pure nella tradizione di lavoro, spirito di iniziativa e di impresa ed infine nell'antica e tipica vocazione di città aperta all'incontro tra comunità, culture, interessi diversi, di cui il mercato settimanale è ancor oggi testimonianza.

TITOLO I CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Lugo è un ente territoriale con autonomia statutaria e normativa che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.
2. Il Comune di Lugo si riconosce in un sistema statale di tipo federativo e solidale basato sul principio dell'autonomia dell'Ente Locale.
3. Il Comune di Lugo, nello svolgimento delle sue attività e nella incentivazione del proprio sviluppo, prevede e promuove la ricerca di collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e in generale con la società civile, in piena adesione al principio di sussidiarietà. Si inserisce in questo contesto il valore strategico della Associazione dei Comuni della Bassa Romagna e la conseguente adesione ad essa per il governo del territorio. Il Comune di Lugo ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare gli interessi della comunità locale; intervenendo in forma diretta e riconoscendo il ruolo autonomo dei privati svolto tramite le formazioni sociali e le loro forme associative, per il superamento degli squilibri sociali, civili, economici e culturali; per garantire pari opportunità sociali, giuridiche e civili tra razze,

religioni e sessi; per la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

4. L'identità e il futuro di Lugo trovano radici nel peculiare patrimonio storico, artistico e culturale, nella tradizione del lavoro e dell'impresa, nella vocazione di città aperta all'incontro tra comunità, cultura e interessi diversi, di cui l'antico mercato settimanale è testimonianza.

5. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale nel rispetto degli equilibri ambientali e della salvaguardia del territorio e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani programmatici della Provincia, della Regione e dello Stato.

6. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea, assicurando la partecipazione e l'autonomo apporto dei Sindacati, delle organizzazioni sociali ed economiche e dell'impresa. Riconosce altresì la specifica funzione sociale della piccola impresa e della cooperazione.

7. Il Comune istituisce le Consulte del Decentramento quali organi di partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di intervento e sviluppo nella città e nelle frazioni.

8. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione, anche valutandone l'economicità in base ai più generali interessi della comunità; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

ART. 2

TUTELA DEI DIRITTI

1. Il Comune, nello svolgimento della sua attività, adotta azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna.

2. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

3. Il Comune tutela e promuove i diritti di una società e di una cultura multietnica, nel contesto dei valori della pace, dei diritti umani e della solidarietà fra i popoli. Il Comune riconosce e tutela il dialetto romagnolo come parlata storica, caratteristica della cultura del suo territorio.

ART. 3

TERRITORIO COMUNALE

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo.

2. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.

3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal Regolamento.

ART. 4

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, nella propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, le funzioni attribuite o delegate nell'ambito delle risorse assegnate.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 5

RAPPORTI DEL COMUNE

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie attività sociali, culturali ed economiche, può realizzare forme di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche appartenenti a nazioni diverse.
2. Tali rapporti possono concretizzarsi anche attraverso la forma del gemellaggio, secondo quanto previsto dal regolamento.

TITOLO II CAPO I ORGANI DEL COMUNE

ART 6

ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio Comunale.
2. La Giunta, presieduta dal Sindaco, è organo di governo.
3. Spettano agli organi elettivi e di governo le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito delle competenze degli organi stabilite dalla legge.

ART. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, è diretta espressione dell'autonomia locale, determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune ed esercita il controllo sull'attività di governo dell'ente locale, del Sindaco e della Giunta Comunale.

ART. 8

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco eletto a suffragio diretto e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.

Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono regolati dalla legge.

ART. 9

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. I candidati alla carica di Sindaco e coloro che presentano le liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono presentare all'atto del deposito il bilancio preventivo di spesa.

2. Il rendiconto delle spese effettivamente sostenute sarà presentato entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

3. La dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese elettorali devono essere affissi all'albo pretorio del Comune.

ART. 10

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

2. Le elezioni del Consiglio Comunale e la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che rientrano nelle sue competenze a norma di legge.

3. I Consiglieri Comunali mantengono le loro prerogative sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale con le sole limitazioni di cui al comma precedente.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente.
3. In caso di assenza o di rifiuto del Consigliere anziano, la presidenza è assunta da chi segue nella graduatoria di Consigliere anziano.
4. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno il Presidente a termini del successivo art. 13.
5. Nella stessa seduta, subito dopo l'elezione del Presidente, il Sindaco comunica i nominativi dei componenti della Giunta Comunale compreso il Vice Sindaco ed illustra la proposta degli indirizzi generali di governo.
6. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

ART. 12

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.
2. Il Consiglio Comunale viene sciolto per le cause stabilite dalla legge ed in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi del successivo art. 18.
3. La legge stabilisce le procedure per lo scioglimento del Consiglio, per la eventuale nomina di un commissario e per il rinnovo degli organi.

ART. 13

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso ed a scrutinio palese.
2. Qualora il quorum suddetto non venga raggiunto si procede ad una seconda votazione da tenersi in una seduta consiliare immediatamente successiva, in questo caso l'elezione avviene con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, entro venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

5. Il Presidente può essere revocato dalla carica con le stesse modalità di voto di cui al 1° comma su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio Comunale.

6. Il Presidente del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento:

- convoca il Consiglio, redige l'Ordine del Giorno, presiede le adunanze e dirige i lavori del Consiglio, assicurandone il buon funzionamento;

- convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo

- tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo di tutte le loro funzioni e di tutte le loro attività; assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative, in conformità ai contenuti del Regolamento del Consiglio Comunale. Tale Regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali e organiche per le attività dell'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari.

- esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

ART. 14

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi particolari per cui la legge, il presente Statuto o il regolamento richieda la seduta segreta.

2. Le decisioni sono prese in forma palese e per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano modalità diverse di votazione o maggioranze diverse.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono segrete quando si debbono trattare questioni che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone, in tal caso anche la votazione è segreta.

4. Il Consiglio Comunale per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale di commissioni con funzioni propositive, consultive o referenti, temporanee o permanenti, costituite nel proprio seno secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Il numero delle commissioni, le materie attribuite ed il numero dei componenti, comunque proporzionale al numero dei componenti i gruppi consiliari, è disciplinato dal regolamento.

6. Il Consiglio può istituire nel proprio seno Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzie la cui presidenza deve essere attribuita alle minoranze.

La composizione e le modalità di funzionamento sono definite dal regolamento Comunale e dal provvedimento di istituzione.

7. Il Consiglio Comunale può attivare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, Commissioni di indagini sull'attività dell'Amministrazione.

8. La composizione delle commissioni ispettive è disciplinata dal Regolamento, comune in modo proporzionale rispetto alla composizione del Consiglio Comunale.

9. Le commissioni ispettive hanno i più ampi poteri di indagine sull'argomento loro assegnato nella delibera istitutiva e riferiscono al Consiglio Comunale i risultati dell'indagine entro il termine assegnato.

10. Le commissioni di cui sopra hanno il potere di richiedere ai dirigenti ed ai funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende e delle istituzioni del Comune tutti gli atti, i documenti e le informazioni in loro possesso.

11. I poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni di indagine sono disciplinati dal regolamento.

ART. 15

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico amministrativo e di controllo sull'attività del Comune.

2. Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, che il Consiglio deve ratificare entro sessanta giorni dall'adozione, pena la decadenza.

ART. 16

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità locale.

2. La posizione giuridica del Consigliere Comunale è regolata dalla legge.

3. Ai Consiglieri spettano le indennità stabilite dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.

5. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dal momento della relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal Consigliere o tramite il proprio Capogruppo al presidente del Consiglio Comunale.

La decadenza è comunque subordinata alla formalizzazione con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 17

ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno le seguenti prerogative:

- diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio;
- presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo;
- ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed istituzioni notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. Il Regolamento degli Organi del Comune ne disciplina le modalità di esercizio.

3. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo sono presentate nel corso di ciascuna seduta del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato è tenuto a rispondere alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri entro trenta giorni secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Le mozioni sono iscritte all'Ordine del Giorno della seduta Consiliare successiva.

6. Un quinto dei componenti il Consiglio Comunale può chiedere la convocazione del Consiglio Comunale su questioni determinate.

7. La richiesta di convocazione, da presentare al Presidente del Consiglio in forma scritta, deve indicare chiaramente l'argomento da inserire all'Ordine del Giorno.

8. Il Presidente del Consiglio è tenuto a provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale entro venti giorni dalla presentazione della richiesta; qualora entro tale data il Consiglio Comunale venga convocato per altri motivi, il Presidente è tenuto ad inserire all'Ordine del Giorno anche l'argomento proposto dai Consiglieri.

9. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi Consiliari corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

10. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

11. E' possibile altresì la costituzione di un gruppo misto, formato da uno o più Consiglieri Comunali, il quale gode delle medesime prerogative riservate agli altri gruppi consiliari.

12. Ogni Gruppo Consiliare designa il proprio Capogruppo.

13. La costituzione dei Gruppi Consiliari e la designazione dei Capigruppo viene comunicata al Consiglio Comunale che ne prende atto con provvedimento formale.

14. Le competenze, le funzioni e i compiti dei Capigruppo sono stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

ART. 18

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a metterla in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

5. Qualora la mozione sia approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario a norma di legge.

ART. 19

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Alla conferenza dei Capigruppo può prendere parte il Sindaco o un assessore suo delegato.

3. La modalità di funzionamento della conferenza dei Capigruppo è disciplinata dal regolamento.

4. La conferenza dei capigruppo è competente a trattare, in via consultiva, argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio, ed a definire l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale.

ART. 20

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, con voto assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee sulla base di una relazione articolata del Sindaco e della Giunta che viene sottoposta all'esame e approvazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, in sede di approvazione delle verifiche periodiche e comunque nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

6. Al termine del mandato politico amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 21

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale, organo di Governo, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta Comunale si esprime mediante deliberazioni collegiali.

ART. 22

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 9 Assessori di cui uno investito della carica di Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati alla carica di assessori cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale: detti requisiti sono attestati mediante autodichiarazione da parte dei nominati, di cui la Giunta prende atto nella sua prima seduta.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. Gli Assessori prendono parte ai lavori del Consiglio Comunale ed hanno facoltà di intervenire nel dibattito senza diritto di voto.

ART. 23

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale rimane in carica fino alla nomina della successiva.
2. La Giunta Comunale decade per cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi causa, per approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 18 e per scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 24

REVOCA E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare l'Assessore con provvedimento motivato.
2. In questo caso il Sindaco provvede immediatamente alla nomina di un sostituto.
3. La revoca e la nomina del sostituto sono comunicate al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. In caso di cessazione di uno o più assessori per dimissioni, decadenza o decesso, il Sindaco provvede immediatamente alla sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

ART. 25

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
3. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le decisioni sono assunte in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi presiede la seduta.
5. Alle riunioni della Giunta Comunale possono partecipare, su invito del Sindaco, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti.
6. Il funzionamento della Giunta Comunale è disciplinato dal regolamento generale degli organi.
7. Il Sindaco può affidare ad un singolo assessore, ferme restando le competenze della Giunta Comunale di organo collegiale e di strumento di collaborazione del Sindaco nell'attività di governo dell'ente, l'incarico, temporaneo o permanente, di seguire materie o affari di particolare rilevanza.

ART. 26

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta opera in modo collegiale e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 27

IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.
2. Il Sindaco viene eletto a suffragio diretto, contestualmente al Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il Sindaco entra in carica secondo le modalità stabilite dalla legge e resta in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica portata a tracolla della spalla destra.
5. Il Sindaco assume le proprie decisioni mediante l'emanazione di disposizioni, decreti ed ordinanze.

ART. 28

CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO

1. La cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, comporta la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio.
2. La Giunta Comunale e il Consiglio Comunale rimangono comunque in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e provocano gli effetti di cui al comma 4° trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco decade inoltre dalla carica in caso di scioglimento del Consiglio Comunale e in caso di approvazione di una mozione di sfiducia; in tali casi si procede alla nomina di un commissario a norma di legge.

ART. 29

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto, in particolare:
 - provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori;
 - provvede alla revoca dei componenti della Giunta Comunale;
 - provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta Comunale in caso di cessazione o di revoca;
 - propone al Consiglio Comunale gli indirizzi generali di governo dell'amministrazione;
 - può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale su argomenti determinati;
 - convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti nonché all'espletamento delle funzioni regionali attribuite e delegate all'ente;
 - nomina i responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze ai sensi di legge e dei regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e definisce l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

- nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale gestito da apposita agenzia, normativamente prevista, di cui è dipendente. La nomina del Segretario può essere disposta in forma congiunta e associata con altra amministrazione comunale, sulla base di apposita convenzione.

- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

- provvede al coordinamento e alla riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, degli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali nonché degli uffici pubblici territorialmente competenti delle amministrazioni interessate al fine di garantirne la migliore fruibilità, nonché degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali dei cittadini. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali sono determinati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nel rispetto della legge, in modo da garantirne la migliore fruibilità da parte dei cittadini.

- esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo:

a) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emana degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) sovrintende alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

e) adotta i provvedimenti necessari per assicurare gli adempimenti in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali nei casi previsti dalla legge.

3. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 30

VICE SINDACO

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta Comunale al momento della nomina.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dall'esercizio delle funzioni.
3. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del Vice Sindaco le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'Assessore anziano.
4. La qualifica di assessore anziano è assunta dal primo fra gli assessori secondo l'ordine stabilito dal Sindaco.

ART. 31

DELEGA DI FUNZIONI

1. Il Sindaco con proprio provvedimento può delegare ad assessori Comunali, temporaneamente, lo svolgimento delle funzioni previste dall' art. 28 che non siano di sua esclusiva competenza.
2. Le funzioni del Sindaco di rappresentanza del Comune in istituzioni, enti, ecc., possono essere delegate a Consiglieri o cittadini in possesso dei requisiti soggettivi per ricoprire la carica di Consigliere ed assessore, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO II

CAPO II

ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 32

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune valorizza le forme associative di carattere economico, sociale, civile, sindacale e culturale dei cittadini e ne promuove la consultazione in relazione a progetti o piani su materie di interesse delle medesime associazioni.
2. Il Comune e le Circoscrizioni di decentramento possono promuovere forme di consultazione di tutti i cittadini su singoli argomenti, garantendo la libertà di espressione dei partecipanti.
3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali il Sindaco dà risposta scritta, entro trenta giorni dal loro ricevimento; qualora la questione posta richieda una istruttoria complessa,

entro i trenta giorni il Sindaco può inviare una risposta interlocutoria, e comunque la risposta definitiva dovrà essere inviata entro 90 giorni.

4. Il Sindaco può sottoporre, in relazione alla competenza in merito al problema sollevato, l'oggetto al Consiglio Comunale o alla Giunta.

ART. 33

VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune favorisce la realizzazione di manifestazioni ed iniziative congiunte con associazioni di cittadini nei rispettivi campi di azione, con priorità per quelle presenti sul territorio comunale.

2. Il Regolamento disciplina i criteri di erogazione di contributi, di servizi e di collaborazione del Comune ad iniziative e progetti, promossi da associazioni, valutandone la rilevanza e l'interesse collettivo.

3. Il Comune favorisce e garantisce la costituzione di comitati di partecipazione di utenti nell'ambito dei servizi erogati dal Comune stesso con funzioni consultive e propositive, o di specifiche Commissioni su singoli progetti.

4. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative.

5. I criteri e le modalità per la redazione dell'Albo sono disciplinate dal Regolamento.

ART. 34

CONSULTE COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale può costituire consulte tematiche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.

3. Le Consulte sono presiedute da Assessori o Consiglieri Comunali e sono formate da rappresentanti indicati dai Gruppi Consiliari e da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito albo comunale.

4. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:

- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti del Comune;
- esprimere proposte agli organi per l'adozione di atti;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;

- chiedere che funzionari dell'Ente vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

ART. 35

REFERENDUM

1. E' ammessa la facoltà di effettuare referendum consultivi ma anche abrogativi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i tributi e le tariffe.
2. Il Referendum è indetto dal Sindaco su richiesta di almeno 2.400 elettori o su proposta del Consiglio Comunale, assunta col voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, o su richiesta approvata dalla metà dei Consigli di Circoscrizione, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio stesso.
3. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum, sia riguardo all'ambito della materia e alla chiarezza e univocità del quesito posto, sia alla procedibilità dell'eventuale esito referendario, è demandato ad un'apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale a termini di regolamento.
4. Il giudizio di cui al comma precedente dovrà essere richiesto prima dell'inizio della raccolta delle firme dal Comitato promotore composto di almeno 100 elettori.
5. Alla stessa Commissione è demandato il giudizio sulla qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori.
6. Il Regolamento stabilisce le modalità per la raccolta delle firme e per lo svolgimento del referendum.
7. Nell'arco di un anno non può essere effettuato più di un turno referendario che comunque non può coincidere con altre operazioni di voto.
8. Sul medesimo oggetto non è consentita più di una tornata referendaria nell'arco della legislatura.
9. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per le elezioni amministrative.
10. Il Consiglio Comunale discute dell'argomento oggetto di referendum nel termine di 90 giorni dall'effettuazione dello stesso.

ART. 36

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune in conformità alla legge.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio, emanato dal giudice, può deliberare la costituzione del comune nel giudizio.

3. L'Amministrazione Comunale, in sede di costituzione in giudizio, può aderire alle azioni e ai contenuti dei ricorsi promossi dall'elettore, facendosi carico delle spese in caso di soccombenza

ART. 37

MODALITA' DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI AI CITTADINI

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti da specifici regolamenti.
3. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
5. Il Regolamento inoltre:
 - a) individua i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
6. Il Regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.

ART 38

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Gli atti di determinazione dei dirigenti sono pubblicati all'albo pretorio in conformità delle procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi degli organi collegiali.
2. Per tutti i regolamenti per i quali non esiste speciale obbligo normativo in materia di ripubblicazione, viene assicurata la pubblicazione all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni.

ART. 39

DIFENSORE CIVICO - NOMINA - DURATA IN CARICA

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico. L'incarico è conferito dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e a scrutinio palese, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, avente i requisiti di preparazione, esperienza e competenza giuridico-amministrativa che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. La carica è incompatibile con analogo incarico attribuito alla stessa persona da altro Comune o altra Provincia.
3. Il Difensore Civico dura in carica tre anni.
4. Il Difensore Civico può essere rieletto una sola volta per il successivo triennio.

ART. 40

ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e di tutela degli interessi diffusi. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.
2. A richiesta di singoli cittadini ed Enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un adeguato termine per la risposta comunque non superiore a 30 giorni.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato. Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'Amministrazione Comunale e di quelli da essi richiamati.
4. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. Svolge le funzioni di commissario ad acta per gli adempimenti di legge nel caso non sia approvato lo schema di bilancio di previsione o il bilancio stesso nei termini di legge.

ART. 41

ESTENSIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale, quando non provveda ad istituire l'Ufficio, può stabilire, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di avvalersi del Difensore Civico della Provincia, mediante convenzione che ne preveda le attribuzioni, modalità operative e concorso agli oneri.

2. Qualora il Consiglio Comunale, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati, provveda ad istituire l'Ufficio del Difensore Civico, i Comuni e le altre Amministrazioni Pubbliche locali del Comprensorio, quando non provvedano direttamente ad istituire l'Ufficio, possono stabilire di avvalersi del Difensore Civico del Comune di Lugo, mediante convenzione che ne preveda le attribuzioni, modalità operative e concorso agli oneri.

ART. 42

CESSAZIONE, DECADENZA O REVOCA DALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica per compimento del periodo di durata in carica, per cessazione anticipata delle funzioni del Consiglio, per decadenza, per dimissioni e per revoca.

2. Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per sua cancellazione dalle liste elettorali, o per una delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo.

3. La revoca dalla carica di Difensore Civico può essere predisposta per gravi violazioni delle norme del presente Statuto e della legge, per accertata inerzia o per imputazione di uno dei reati previsti dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

4. In caso di cessazione, decadenza o revoca dalla carica il Consiglio dovrà essere riunito entro 30 giorni per la nomina del successore.

ART. 43

INCOMPATIBILITA'

1. L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con:

- a) qualsiasi attività professionale o di lavoro dipendente presso privati, società ed Enti;
- b) lo stato di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana;
- c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata dallo Stato o altro Ente Pubblico, o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
- d) la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo.

ART. 44

ONERI OPERATIVI, INDENNITA' E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale determina, nelle modalità previste dalla convenzione qualora il Consiglio Comunale abbia stabilito di avvalersi del Difensore Civico della Provincia, l'eventuale rimborso forfettario per le spese di ufficio, da corrispondere in aggiunta all'indennità di carica, in misura non superiore ad un terzo della medesima.
2. Al Difensore Civico è attribuita dal Consiglio Comunale, un'indennità di carica rapportata a quella stabilita per il Sindaco.
3. Qualora il Consiglio Comunale abbia stabilito di avvalersi del Difensore Civico della Provincia, l'attribuzione dell'indennità di carica deve essere inserita nella prevista convenzione.
4. All'assegnazione del personale e mezzi organizzativi provvede la Giunta, nell'ambito del ruolo unico del Comune, d'intesa con gli altri Enti Pubblici interessati qualora il Consiglio Comunale abbia stabilito di avvalersi del Difensore Civico della Provincia.
5. Viene demandata al Regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio o al Regolamento provinciale qualora il Consiglio Comunale abbia stabilito di avvalersi del Difensore Civico della Provincia.

ART. 45

CONSULTE DI DECENTRAMENTO

1. Il territorio comunale è articolato in consulte di decentramento quali ambiti degli organismi di partecipazione, elaborazione e proposte dei cittadini.
2. Il numero e il territorio delle consulte di decentramento sono definiti dal regolamento comunale.
3. Sono organi della consulta di decentramento:
 - Il Comitato della consulta;
 - il Presidente.
4. Il Comitato della consulta è composto di un numero di membri calcolato sulla base della popolazione residente nel territorio interessato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
5. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Comitato della consulta nel proprio ambito.
6. Il Presidente è sostituito in caso di assenza dal Vice Presidente.
7. Il Comitato della consulta esprime pareri e proposte in ordine agli affari amministrativi che comunque riguardano il territorio di pertinenza.

8. Il Comitato della consulta può convocare a norma di regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti il proprio territorio.

9. Il regolamento degli istituti di partecipazione e decentramento stabilisce le materie per le quali è richiesto il parere preventivo dei Comitati di consulta di decentramento e stabilisce altresì tutte le modalità del loro funzionamento.

ART. 46

ELEZIONE DEL COMITATO DELLA CONSULTA DI DECENTRAMENTO

1. I Comitati delle consulte di decentramento sono eletti dal Consiglio Comunale in proporzione ai voti ottenuti nelle circoscrizioni dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali.

2. Tutti i Comitati delle consulte di decentramento durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

TITOLO III CAPO I

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 47

FORME DI COLLABORAZIONE

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici regionali o provinciali, e con privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse, costituzione e partecipazione anche minoritarie a società, enti e comitati.

ART. 48

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. La gestione dei servizi pubblici si ispira principalmente ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e collaborazione. Il Comune gestisce i servizi pubblici secondo le forme previste dalle norme vigenti: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni a capitale pubblico locale prevalente o non prevalente, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge,

compreso l'utilizzo delle forme di cooperazione e partecipazione fra gli utenti, del volontariato e del privato sociale.

2. Per lo svolgimento coordinato di funzioni o servizi il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia.

3. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire Consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia o partecipare ad associazioni intercomunali.

4. La forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio ed agli interessi pubblici da perseguire.

5. Per la stipula di convenzioni riferite alla gestione di servizi culturali, sociali e del tempo libero, il Comune, valutata ogni circostanza di opportunità sociale, considera prioritariamente il rapporto con soggetti collettivi senza scopo di lucro espressione della comunità, che perseguono finalità sociali e di solidarietà.

ART. 49

AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è retta da un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

2. Il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

3. La deliberazione di istituzione dell'azienda speciale determina il capitale di dotazione, i mezzi di finanziamento ed il personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda stessa.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce le finalità e gli indirizzi dell'azienda speciale.

5. La Giunta Comunale esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione ed approva gli atti fondamentali individuati dallo Statuto.

6. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'azienda.

ART. 50

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Sono organi dell'azienda speciale:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da un numero massimo di sette componenti, compreso il Presidente.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Gli amministratori dell'azienda sono nominati secondo criteri di competenza e di capacità e debbono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di Consigliere Comunale.
5. La carica di Amministratore dell'azienda è incompatibile con quella di Consigliere Comunale, assessore e revisore dei conti del Comune di Lugo.
6. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati.
7. La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
8. Il Sindaco può revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
9. In caso di revoca, dimissioni o cessazione di uno o più amministratori il Sindaco provvede alla nomina di un sostituto e lo comunica al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
10. Il direttore viene nominato secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

ART. 51

ISTITUZIONI

1. L'istituzione è costituita dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo; con la stessa delibera è approvato il Regolamento dell'istituzione.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'istituzione, le modalità di erogazione dei servizi, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi.
3. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, determina l'entità dei trasferimenti, individua il personale da assegnare.
4. La Giunta Comunale esercita la vigilanza e verifica i risultati ed inoltre, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, approva i seguenti atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione:
 - bilancio annuale;
 - conto consuntivo;
 - tariffe dei servizi.

5. Le entrate della Istituzione sono costituite da:

- entrate proprie provenienti dalle tariffe dei servizi;
- da contributi o risorse comunque messe a disposizione da terzi;
- da trasferimenti del Comune o di altri enti pubblici.

6. Il Regolamento dell'Istituzione ne disciplina il regime contabile con il fine di garantirne la piena autonomia e la responsabilità gestionale.

7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato all'istituzione è la stessa del personale del Comune.

ART. 52

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sarà costituito da un numero massimo di sette componenti, compreso il Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 48 e con i medesimi requisiti.

4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e comunque esercitano le funzioni fino alla nomina dei successori.

5. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione che non rientrino nelle competenze del direttore.

7. Il Presidente rappresenta l'Istituzione all'esterno nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento, sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione e vigila sul rispetto del regolamento e degli indirizzi degli organi del Comune.

8. Il direttore dell'Istituzione viene nominato dal Sindaco a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

9. L'incarico di direttore può essere conferito a personale dipendente dell'Amministrazione Comunale o ad esterni con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

ART. 53

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune di Lugo, al fine di valorizzare i momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. Gli strumenti comunali si attivano in particolare per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente dell'Amministrazione Comunale.

ART. 54

CONFERENZE FRA ENTI

1. Qualora il Comune, in merito a progetti, programmi, piani ed interventi, debba raggiungere intese, concerti, acquisire nulla osta, assensi di altre Amministrazioni pubbliche, può indire una conferenza fra tutti gli Enti interessati.

TITOLO III CAPO II UFFICI E PERSONALE

ART. 55

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, stabilita con appositi regolamenti, deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. A tal fine il Comune assume come metodi la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, la diffusione delle opportune tecniche gestionali, di organizzazione e di misurazione dei risultati.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da appositi regolamenti redatti sulla base dei seguenti principi:

- a) centralità delle esigenze dei cittadini;
- b) flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni;
- c) distinzione fra attribuzioni di scelte, indirizzo e controllo, prerogativa degli organi politici, e attribuzioni di gestione e conseguimento dei risultati attesi, prerogativa dei dirigenti e dei quadri;
- d) valorizzazione delle risorse umane e delle capacità di iniziativa, anche attraverso il premio del merito individuale e di gruppo;
- e) trasparenza nella gestione;

f) corrette relazioni sindacali;

e adottando strumenti e metodi improntati alla rilevazione analitica della realtà e volti all'azione operativa su base progettuale.

4. La gestione della struttura organizzativa e delle risorse umane dovrà ispirarsi alle logiche della programmazione flessibile connesse al ciclo annuale e triennale del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, per la realizzazione degli obiettivi ivi contenuti tali risorse saranno assegnate dalla Giunta ai centri di responsabilità.

5. All'adozione dei regolamenti di cui al presente articolo provvede la Giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

6. Le competenze, l'organizzazione, le funzioni e le modalità di gestione della struttura comunale sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalla dotazione organica.

7. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina anche la costituzione e il funzionamento di strutture alle dirette dipendenze degli organi di amministrazione.

ART. 56

IL PERSONALE

1. I Regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determinano la disciplina dello stato giuridico, delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'attribuzione al segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di amministrazione, nonché le modalità per il conferimento di collaborazioni esterne.

2. L'assegnazione del personale alle strutture organizzative viene informata al principio di massima flessibilità in corrispondenza della evoluzione dei programmi e delle esigenze dell'ente.

ART. 57

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalle legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. Il Segretario generale o il Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adottano gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente ovvero in caso di vacanza del posto.

3. Il Segretario generale è coadiuvato da un vicesegretario con funzioni vicarie che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

4. L'incarico di vicesegretario è affidato dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti di legge.

ART. 58

FUNZIONE DIRIGENZIALE

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

ART. 59

ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE

1. Le posizioni di responsabile di progetto, settore o di area funzionale, nonché di alta specializzazione, possono essere ricoperte da personale dipendente dall'Amministrazione di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. L'attribuzione della responsabilità di direzione di progetto, settore, area funzionale e delle restanti strutture spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

3. La responsabilità di direzione di progetto, settore o di area funzionale è attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo espresso. I dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

ART. 60

DIREZIONE GENERALE

1. Compito della direzione generale è tradurre le scelte e gli indirizzi contenuti nella pianificazione strategica dell'ente in piani operativi, sovrintendere all'attuazione degli indirizzi e delle scelte del Comune e garantire la coerenza fra gli indirizzi e l'attività amministrativa.

2. I Regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplinano le modalità di costituzione della direzione generale.

TITOLO III
CAPO III
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 61

FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 62

ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE
E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. L'ordinamento contabile e i contratti del Comune sono disciplinati da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei componenti assegnati al Comune, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli Enti locali ed in conformità alle norme del presente Statuto.

ART. 63

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile, l'impiego delle risorse è legittimato dal Bilancio Annuale di Previsione.
2. Il Bilancio Annuale di Previsione, che coincide con l'anno solare, è redatto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei componenti assegnati al Comune.
3. Per definire le previsioni di Entrata e di Spesa, in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria, la Giunta presenta al Consiglio il progetto di Bilancio, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal progetto di Bilancio Pluriennale, e la proposta del Piano degli Investimenti.
4. La Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale, di durata pari a quelli della Regione, esprimono la coerenza amministrativa e finanziaria del Comune; sono redatti nella prospettiva di finalizzare l'attività dei Dirigenti alle proposte di indirizzo degli organi di Governo e, a tal fine, rappresentano gli strumenti di programmazione dell'Ente, costituendo presupposto formale ed amministrativo dei Piani economico - finanziari degli investimenti comunali.

ART. 64

RISULTATI DI GESTIONE

1. I risultati della Gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel Conto Consuntivo del Comune costituito da due distinte parti:

a - conto del bilancio;

b - conto del patrimonio.

2. L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.

3. Il Conto Consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale, è accompagnato da idonea documentazione volta ad esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e dei prodotti ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.

ART. 65

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il Comune pone in essere, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta ed i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazioni contabili.

ART. 66

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. E' istituito ai sensi di legge il Collegio dei Revisori dei conti quale organo interno dell'ente.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, eletti secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori adempie le seguenti funzioni:

- vigila sulla gestione dell'ente;

- attesta la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con i risultati della gestione;

- redige l'apposita relazione sul conto consuntivo;

- formula rilievi e proposte sulla regolarità, produttività, efficienza ed economicità della gestione.

4. Il funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti è disciplinato dal Regolamento di contabilità.

5. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità, si avvale del Collegio dei Revisori dei conti per pareri e consulenze su singoli atti od

adempimenti anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta.

6. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un'indennità determinata in base alla normativa vigente.

7. Il componente del Collegio dei Revisori cessa dalla carica per compimento del periodo di durata della carica stessa, per decadenza, per dimissioni o per revoca.

8. Decade dall'ufficio in caso di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

9. La revoca dalla carica è prevista per inadempienza.

10. Il relativo provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO IV CAPO I NORME FINALI

ART. 67

LO STATUTO NELLA GERARCHIA DELLE FONTI

1. Il presente Statuto, espressione dell'autonomia normativa del Comune ha nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto posizione subordinata alle leggi ed è norma fondamentale per l'organizzazione e l'ordinamento del Comune.

ART. 68

DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLO STATUTO

1. L'avvio della procedura per la revisione dello Statuto è decisa dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei votanti su proposta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati.

2. La redazione del testo di revisione dello Statuto è demandata ad apposita Commissione consiliare.

3. La revisione dello Statuto è approvata dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla Legge.

ART. 69

NORMA TRANSITORIA

1. Le norme transitorie di cui agli artt. 45 e 46 acquistano efficacia a partire dalla naturale scadenza della vigente legislatura.